

# CAMERA DEI DEPUTATI - SENATO DELLA REPUBBLICA

## IV LEGISLATURA

VI.

### SEDUTA COMUNE DA VENERDÌ 16 A MARTEDÌ 20 LUGLIO 1965

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA  
**BUCCIARELLI DUCCI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **PERTINI**

INDICE		PAG.	PAG.
Congedi . . . . .	123	MICELI . . . . .	378, 381
<b>Ordine del giorno presentato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento relativo alla messa in stato di accusa dell'ex ministro senatore Giuseppe Trabucchi (Discussione e non approvazione):</b>		MILIA . . . . .	299
PRESIDENTE . . . . .	124, 142, 143, 144, 179 180, 213, 238, 252, 300, 334, 424	PACE . . . . .	215
AGRIMI . . . . .	225	PACCIARDI . . . . .	286
AJROLDI . . . . .	242	PERNA . . . . .	195
ALESSI . . . . .	265	RUSSO SPENA . . . . .	369
BANFI . . . . .	391	SPONZIELLO . . . . .	158
BASSO . . . . .	349	TANASSI . . . . .	339
BETTIOL . . . . .	204, 251, 252, 255	TERRACINI . . . . .	145
BOSCO . . . . .	180, 223	TESSITORI . . . . .	418
BOZZI . . . . .	137	TOMASSINI . . . . .	232
CACCIATORE . . . . .	168	TRABUCCHI . . . . .	264, 306, 340
COCCO ORTU . . . . .	308	ZAPPA . . . . .	187
DELL'ANDRO, <i>Relatore per la Commissione inquirente</i> . . . . .	125, 252, 300	<b>Votazione segreta . . . . .</b>	<b>425</b>
GAGLIARDI . . . . .	292		
GALDO . . . . .	248		
GONELLA GUIDO . . . . .	397		
LA MALFA . . . . .	142, 411		
MANCO . . . . .	326		

**La seduta comincia alle 16,30.**

#### Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Angelini Armando, Angelini Nicola, Bernardi, Cenini, Chabod, Cittante, Di Grazia, Monni, Moro Gerolamo Lino, Pasquato, Santero e Valsecchi Pasquale ed i deputati Napoli e Stella.

(I congedi sono concessi).

**Discussione dell'ordine del giorno presentato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento relativo alla messa in stato di accusa dell'ex ministro senatore Giuseppe Trabucchi.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente ordine del giorno presentato, a norma dell'articolo 22, primo comma, del regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, dai parlamentari Abate, Abbruzzese, Abelli, Abenante, Accreman, Adamoli, Aimoni, Alatri, Albarello, Alberti, Albertini, Alboni, Alcidi Rezza Lea, Alesi, Alessi Catalano Maria, Alicata, Alini, Ammirante, Alpino, Amadei Giuseppe, Amasio, Ambrosini, Amendola Giorgio, Amendola Pietro, Anderlini, Angelini Giuseppe, Angelino Paolo, Angioy, Antonini, Ariosto, Armadori, Arnaudi, Asaro, Assennato, Astolfi Maruzza, Averardi, Avolio, Badini Confalonieri, Balconi Marcella, Baldani Guerra, Baldini Enea, Ballardini, Banfi, Barca, Bardini, Barontini, Bartesaghi, Barzini, Basile Giuseppe, Basile Michele, Baslini, Basso, Bastianelli, Battino Vittorelli, Battistella, Bavetta, Beccastrini, Bemporad, Bensi, Bera, Beragnoli, Berlinguer Luigi, Berlinguer Mario, Bernani, Bernardi Giovanni, Bernardi Guido, Bernetic Maria, Bertoldi, Bertoli, Biaggi Francantonio, Biagini, Biancani, Bignardi, Bitossi, Bo Oddino, Boccassi, Boldrini, Bonacina, Bonafini, Bonaldi, Borsari, Bosso, Botta, Bozzi, Brambilla, Brighenti, Brodolini, Bronzi, Bronzuto, Bufalini, Busetto, Cacciatore, Calabrò, Calasso, Caleffi, Calvaresi, Camangi, Cannizzo, Cantalupo, Canziani, Caponi, Caprara, Capua, Caradonna, Cariota Ferrara, Carocci, Carubia, Carucci, Caruso, Cassandro, Cassese, Cataldo Francesco, Cataldo Nicola, Catella, Cattani, Ceravolo, Cerreti, Chiaromonte, Cianca, Cinciari Rodano Maria Lisa, Cipolla, Coccia, Codignola, Colombi, Colombo Renato, Compagnoni, Conte, Corghi, Corona Achille, Corrao, Cottone, Covelli, Crapsi, Cremsini, Crolalanza, Cruciani, Cucchi, Curti Ivano, D'Alema, D'Alessio, D'Andrea, D'Angelosante, Daré, De Florio, Degli Eposti, De Grazia, Delfino, Della Briotta, De Lorenzo, De Luca Luca, Demarchi, De Marsanich, De Martino, De Marzio, De Pascalis, De Pasquale, Diaz Laura, Di Benedetto, Diel, Di Lorenzo, Di Mauro Ado Guido, Di Mauro Luigi, Di Nardo, Di Paolantonio, Di Piazza, D'Ippolito, Di Prisco, Di Vittorio Berti Baldina, D'Onofrio, Durand de la Penne, Fabiani, Fabretti, Failla, Fanalles, Farneti Ariella, Fasoli, Fenoaltea, Ferioli, Ferrari Giacomo, Ferrari Riccardo, Ferraris,

Ferretti, Ferri Giancarlo, Ferri Mauro, Ferroni, Fibbi Giulietta, Finocchiaro, Fiore, Fiorentino, Fiumanò, Foa, Fortuna, Fortunati, Francavilla, Franchi, Franco Pasquale, Franco Raffaele, Franza, Gaiani, Galdo, Gambelli Fenili, Gatto Simone, Gatto Vincenzo, Gelmini, Gessi Nives, Gex, Giachini, Giancane, Gianquinto, Gigliotti, Giolitti, Giorgi Carlo, Giorgi Vittorio, Giugni Lattari Jole, Goehring, Golinelli, Gombi, Gomez D'Ayala, Gonella Giuseppe, Gorreri, Gramegna, Granata, Granati, Grassi, Gray, Greppi, Grezzi, Grilli, Grimaldi Luigi, Guadalupi, Guanti, Guarra, Guerrini Giorgio, Guerrini Rodolfo, Guidi, Gullo Fausto, Gullo Luigi, Illuminati, Ingrao, Iotti Leonilde, Jacazzi, Jacometti, Jodice, Kuntze, La Bella, Laconi, Lajolo, Lama, La Malfa, Lami, Landi, Latanza, Lauricella, Lauro Achille, Lauro Gioacchino, Lenoci, Lenti, Leopardi Dittaiuti, Lessona, Levi Carlo, Levi Arian Giorgina, Lezzi, Li Causi, Lizzero, Lombardi Riccardo, Longo, Loperfido, Loreti, Lucchi, Lusoli, Lussu, Luzzatto, Macaggi, Macaluso, Maccarrone, Macchiavelli, Maggio, Magno, Maier, Malagodi, Malagugini, Malfatti Francesco, Mammucari, Mancini Giacomo, Manco, Manenti, Marangone, Marchesi, Marchisio, Mariani, Mariconda, Mariotti, Maris, Marras, Martinez, Martino Gaetano, Martuscelli, Marzotto, Maschiella, Masciale, Massobrio, Matarrese, Matteotti, Maulini, Mazzoni, Melis, Melloni, Mencaraglia, Menchinelli, Messe, Messinetti, Mezza Maria Vittoria, Miceli, Michelini, Milillo, Minasi Rocco, Minella Molinari Angiola, Minio, Monasterio, Montagnani Marelli, Montanti, Morabito, Morelli, Moretti, Moro Dino, Morviti, Mosca, Mussa Ivaldi Vercelli, Naldini, Nannuzzi, Napolitano Luigi, Natoli Aldo, Natta, Nencioni, Nenni Giuliana, Nenni Pietro, Nicolazzi, Nicoletto, Nicosia, Novella, Ognibene, Olmini, Orlandi Luigi, Pace, Pagliarani, Pajetta Gian Carlo, Pajetta Giuliano, Palazolo, Palermo, Palleschi, Paolicchi, Parri, Pasqualicchio, Passoni Luigi, Passoni Pier Luigi, Pellegrino Giuseppe, Pellegrino Salvatore, Pellicani, Perna, Pertini, Pesenti, Petrone, Pezzino, Picardo, Picchiotti, Picciotto, Pieraccini, Pierangeli, Pietrobono, Pigni, Pinna, Piovano, Pirastu Ignazio, Pirastu Luigi, Poerio, Poet, Polano, Preziosi, Principe, Pucci Emilio, Quaranta, Raffaelli, Raia, Raucchi, Re Giuseppina, Reale Oronzo, Rendina, Roasio, Roberti, Roda, Roffi, Romagnoli Luciano, Romagnoli Caretoni Tullia, Romano Bruno, Romano Riccardo, Romeo, Romualdi, Rossanda Banfi Rossana, Rossi Paolo Mario, Rossinovich, Rovere, Rubeo, Russo Vincenzo Ma-

rio, Sacchi, Salati, Salerno, Samaritani, Sandri, Sanna, Santagati, Santarelli, Santi, Savoldi, Scarpa, Scarpino, Schiavetti, Scionti, Scoccimarro, Scotoni, Scotti, Scricciolo, Secchia, Secci, Sellitti, Serbandini, Sereni, Seroni, Servadei, Servello, Sforza, Simonucci, Soliano, Spagnoli, Spallone, Speciale, Spezzano, Sponziello, Stefanelli, Stirati, Sulotto, Tagliaferri, Taverna, Tedeschi, Tempia Valenta, Terracini, Terranova Raffaele, Tibaldi, Todros, Tognoni, Tolloy, Tomassini, Tomassucci, Tortora, Traina, Trebbi, Trentin, Tripodi, Trombetta, Turchi Francesco, Turchi Luigi, Usvardi, Valenzi, Valitutti, Valori, Vecchietti, Venturini, Venturoli, Vergani, Vespignani, Vestri, Vianello, Villani, Viviani Luciana, Zagari, Zanardi, Zanti Tondi Carmen, Zappa, Zincone e Zoboli, costituenti la maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento:

« Il Parlamento, vista la relazione della Commissione inquirente per i procedimenti di accusa nei confronti del senatore Giuseppe Trabucchi e preso atto delle conclusioni alle quali essa è pervenuta, delibera la messa in stato di accusa del senatore Giuseppe Trabucchi quale responsabile del delitto previsto dall'articolo 323 del codice penale per avere, nel periodo dal 10 gennaio 1962 all'11 aprile 1963, con atti successivi, commesso abuso di potere inerente alla sua funzione allo scopo di recare vantaggio alle società S.A.I.M. e S.A. I.D. in base alle prove addotte dalla Commissione inquirente ».

Il relatore per la Commissione inquirente onorevole Dell'Andro ha facoltà di svolgere la relazione orale.

DELL'ANDRO, *Relatore per la Commissione inquirente*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono consapevole della gravità del compito che a me spetta, ma sono certo che la comprensione dei parlamentari riuscirà a supplire alle mie inevitabili manchevolezze.

Adempirò un dovere che mi è stato conferito dalla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa. Ed entro senz'altro in argomento.

La vertenza si è iniziata nel luglio 1964, quando il procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di Roma, a norma dell'articolo 2 della legge 25 gennaio 1962, n. 20, trasmetteva al signor Presidente della Camera dei deputati, il quale, a sua volta, l'inoltrava alla Commissione inquirente per i procedimenti di accusa, un incartamento concernente alcuni atti compiuti dal senatore

Giuseppe Trabucchi nella sua qualità di ministro delle finanze in merito all'importazione di alcune partite di tabacco messicano.

Debbo subito precisare che l'autorità giudiziaria, nel rimettere gli atti del procedimento, non ha compiuto alcuna istruttoria a carico del senatore Trabucchi. Il procuratore generale della Repubblica si è limitato a trasmettere gli atti, indicando che potevano essere ipotizzati nei confronti del senatore Trabucchi i delitti di contrabbando e di peculato. Ma debbo aggiungere che alla Commissione è risultato che l'autorità giudiziaria non ha svolto alcuna indagine: e del resto non poteva svolgerla, perché è ben noto che ogni competenza in relazione all'attività dell'ex ministro Trabucchi apparteneva al Parlamento e per esso — inizialmente — alla Commissione inquirente. Sicché, a mio parere, non è neppure lontanamente possibile ipotizzare un conflitto tra le decisioni dell'autorità giudiziaria e le decisioni della Commissione inquirente. Questo conflitto non può sorgere e nella specie, per la correttezza dell'autorità giudiziaria, non è sorto.

Il plico trasmesso dal procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Roma conteneva alcuni anonimi unitamente ad alcuni ritagli di giornali, dai quali si evinceva che venivano attribuiti al senatore Trabucchi illeciti penali in relazione alla introduzione di tabacco messicano in Italia.

La Commissione inquirente iniziava senz'altro l'esame degli atti e procedeva anzitutto alle indagini preliminari. A seguito di queste indagini acquisiva una prima documentazione indispensabile ad una sommaria conoscenza dei fatti attribuiti al senatore Trabucchi, ascoltava il senatore Trabucchi a chiarimento e interessava, in pari tempo, il nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza, il quale, con distinti e successivi rapporti, comunicava l'esito delle indagini svolte, su richiesta della Corte dei conti, in ordine all'importazione di talune partite di tabacco messicano. Devo precisare che la Corte dei conti aveva iniziato queste indagini ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità amministrativo-contabili.

La Commissione inquirente, a seguito delle indagini preliminari, non ritenne che allo stato potesse dichiararsi manifestamente infondata la notizia del fatto ed in conseguenza non deliberò di archiviare gli atti relativi. Fu per questo che il suo presidente, ai sensi del regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, in data 22 gennaio 1965 ordinò l'apertura dell'inchiesta.

Nell'iniziare l'inchiesta la Commissione si avvale della collaborazione del predetto nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza, nonché della polizia giudiziaria, e svolse un'ampia istruttoria testimoniale e documentale al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per esprimere il proprio giudizio intorno ai fatti denunciati.

La Commissione, infatti, richiamò dall'amministrazione dei monopoli di Stato, dal Ministero delle finanze, dal Consiglio di Stato, dalla Corte dei conti e dall'Avvocatura generale dello Stato provvedimenti, pareri, informazioni e precisazioni concernenti l'oggetto della vertenza. Assunse come testimoni il senatore Pecoraro, che aveva presieduto la seduta del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato del 15 dicembre 1961, i componenti dello stesso consiglio che avevano partecipato alla predetta seduta e l'attuale ministro delle finanze. Ascoltò ancora i componenti della commissione che provvide alla perizia del tabacco messicano, il capo di gabinetto dell'allora ministro Trabucchi, avvocato Tozzi, l'avvocato Cesare Arias, attuale rappresentante dell'Avvocatura generale dello Stato presso il consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato, e, di volta in volta, tutti coloro le cui dichiarazioni vennero ritenute necessarie o utili. Alla fine dell'inchiesta fu nuovamente interrogato l'inquisito, senatore Trabucchi.

Debbo preliminarmente sottolineare che sia l'indagine preliminare sia l'inchiesta, in conformità alle norme che regolano i compiti e i poteri della Commissione inquirente, sono state unicamente limitate ai fatti attribuiti al senatore Trabucchi, quale titolare del dicastero delle finanze, suscettibili di valutazione penale, e per il periodo in cui egli ricoprì tale carica. Sono sempre rimasti fuori, quindi, dell'indagine preliminare e dell'inchiesta — nel rispetto doveroso dell'autonomia delle diverse competenze giurisdizionali — i profili e le attività il cui accertamento e la cui valutazione sono riservati ad altri organi.

Dalle indagini compiute è risultato un primo elemento, e cioè che nel corso dell'anno 1961 le coltivazioni italiane di tabacco erano state colpite da una violenta infestazione di peronospora tabacina, che già aveva cominciato a manifestarsi negli anni precedenti. È risultato che, nel solo 1961, andò distrutto circa il 70 per cento del raccolto e andarono perduti 9 milioni di giornate lavorative per la sola fase agricola. La caduta della produzione — che passava da quintali 903 mila del 1959 a quintali 795 mila del 1960 e a quin-

tali 249 mila del 1961 — faceva prevedere una ulteriore notevole riduzione delle scorte, previste d'ordinario per fronteggiare il fabbisogno di 24 mesi, e causava la necessità di incrementare l'importazione dall'estero.

Dalla documentazione in atti e dalle deposizioni risulta che, a quel tempo, si temette che la produzione del tabacco in Italia fosse praticamente, in modo assai rilevante, compromessa per un lungo periodo (meno gravi, in ordine a questi riflessi negativi, erano le previsioni del direttore generale dei monopoli, dottor Cova); anche se poi, a seguito di nuovi ritrovati, ciò non doveva fortunatamente avverarsi, almeno nelle proporzioni paventate.

Varie provvidenze, anche di carattere legislativo, vennero allora disposte dal Governo per alleviare i danni dei coltivatori e delle maestranze occupate nella coltivazione del tabacco; ma ovviamente non poteva trattarsi che di misure assistenziali destinate ad attenuare le conseguenze della crisi, non certamente a risolverla.

In ordine a questo primo elemento, è doveroso qui sottolineare, attraverso una delle deposizioni del dottor Cova, direttore generale dei monopoli, lo stato psicologico nel quale si trovavano i vari operatori nel campo del tabacco. Il dottor Cova, infatti, dopo aver detto come si temesse che i danni derivanti dalla peronospora avrebbero annullato la tabacchicoltura per circa 25 anni, ha affermato che il senatore Trabucchi era particolarmente impressionato dalla infestazione stessa. (*Commenti all'estrema sinistra*). Quanto sto affermando risulta dalla deposizione resa dal dottor Cova dinanzi alla Commissione inquirente, deposizione che qui è bene ricordare.

« La situazione, quindi, non era preoccupante, ma addirittura spaventosa, tanto da far tremare le vene e i polsi ». (*Commenti all'estrema sinistra*). Sto leggendo quanto è stato dichiarato alla Commissione inquirente dal dottor Cova. « In una settimana la peronospora aveva distrutto una quantità enorme di piante. E debbo onestamente riconoscere che in quel momento non sapevo più se avesse ragione il ministro Trabucchi o avessi ragione io. Il senno di poi ha dato ragione a noi perché abbiamo avuto la fortuna di trovare i semi adatti, ma in quel momento le cose stavano in modo ben diverso ».

« La Commissione sa — dice in un passo ancora anteriore il dottor Cova — che tra me e il ministro Trabucchi vi sono state divergenze » (è interessante leggere questa deposizione); « siamo due persone che la pensano

in modo differente, e in questo non c'è nulla di male. Nel caso specifico, il modo di fronteggiare il flagello della peronospora era visto da me e dal signor ministro in maniera diversa. In sostanza, il concetto del ministro Trabucchi era che ormai tutto era finito, perché lo spettacolo che si vedeva al nord dell'Italia era veramente desolante. Io invece pensavo che, nonostante tutte queste difficoltà, la nostra tabacchicoltura poteva ancora essere salvata. Tra l'altro, sono presidente di una organizzazione scientifica internazionale per il tabacco da dieci anni. Ho convocato perciò numerosi scienziati italiani e stranieri (a questa organizzazione aderiscono 33 paesi, senza distinzione di razza o di religione) per studiare la situazione ». (*Commenti all'estrema sinistra*). « Venne deciso di creare un sistema di semenzai disinfestati. Il ministro Trabucchi era contrario, tanto che non lo potevamo fare come semenzaio del monopolio, ma come istituto scientifico ».

Infine, lo stesso dottor Cova riferisce quanto pensava della peronospora il ministro Trabucchi: « Secondo lui, con la peronospora, la tabacchicoltura in Italia era finita per sempre. Secondo il ministro Trabucchi, con la peronospora era finito il tabacco: " Ne parleremo, forse, tra 20-25 anni. Quindi la tabacchicoltura è finita ed io debbo cercare di salvare quel che posso salvare ". Ne era tanto convinto che ci impedì perfino di fare i semenzai ».

A questo punto, devo subito dire che, oltre a questo primo elemento, alla Commissione ne è risultato un secondo. In correlazione con detta crisi, nell'ottobre del 1961 la Società agricola industriale meridionale, la Società agricola industrie diverse, la Società agricola industriale salernitana e la Società tabacchi industrie varie, titolari di concessioni speciali per la coltivazione di tabacco indigeno su estensioni di notevole ampiezza, chiesero al ministro delle finanze del tempo, senatore Trabucchi, di poter « complementare » la propria produzione di tabacco in Italia con altra simile da effettuarsi nell'America centrale (Messico, San Salvador, Guatemala). Per raggiungere questo scopo, le società sottoponevano all'attenzione del ministro uno schema di regolamento comprendente le modalità per la consegna di tabacco in colli coltivato all'estero, di tipo simile a quello già prodotto in Italia, nonché le modalità per la perizia *in loco* del prodotto, il cui prezzo sarebbe stato determinato in base alle tariffe vigenti in Italia per i tabacchi di produzione nazionale dello stesso o di analogo tipo. Il tabacco doveva

essere ritirato dall'amministrazione sul luogo di produzione. L'istanza concludeva con la considerazione che la soluzione proposta avrebbe consentito alle società di mantenere i quadri tecnici utilizzandoli proficuamente all'estero per un certo periodo, in maniera che nessuna difficoltà avrebbe potuto opporsi, a suo tempo, ad una ripresa della produzione italiana.

L'istanza fu personalmente illustrata al ministro dall'onorevole Carmine De Martino, al quale facevano capo le società anzidette.

Terzo elemento: il direttore generale dei monopoli, dottor Cova, richiesto dal ministro di esprimere il suo parere ai fini di una deliberazione preliminare, fece pervenire al gabinetto del ministro Trabucchi un appunto in data 7 novembre 1961, nel quale, prescindendosi da ogni considerazione di merito, si manifestava il parere che, allo stato della legislazione vigente sui monopoli, le istanze delle società non potessero accogliersi.

Invitato a comunicare le proprie osservazioni di merito, in quanto la questione sarebbe stata approfondita dallo stesso ministro, il dottor Cova inviò una lettera in data 23 novembre 1961, con la quale precisò che in ogni caso il perfezionamento di impegni nei confronti delle ditte concessionarie avrebbe dovuto essere accompagnato da talune clausole che garantissero l'interesse dell'amministrazione dal punto di vista economico e tecnico.

Tenuto conto di tali suggerimenti, nella seduta del 15 dicembre 1961, in sede di « varie ed eventuali », fu sottoposto al consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato uno schema di regolamentazione riguardante la consegna di tabacco in colli coltivato all'estero per la parte che ciascuna società non fosse riuscita a produrre in Italia. Dal processo verbale di detta seduta risulta che il senatore Antonio Pecoraro, il quale presiedeva il consiglio di amministrazione per delega del ministro, avendo i componenti del consiglio sollevato riserve in ordine all'aspetto giuridico dell'operazione sottoposta al loro esame, dichiarò che il giudizio sulla legittimità del provvedimento era stato « avvocato a sé » dal ministro, il quale avrebbe preso le sue decisioni in base agli elementi che gli sarebbero stati forniti al riguardo dai suoi esperti in materia giuridica; ed invitò quindi il consiglio a voler concentrare la sua attenzione sul merito del problema nei suoi aspetti tecnici e finanziari.

A conclusione della seduta del consiglio d'amministrazione, il medesimo fissò taluni criteri ai quali il ministro si sarebbe dovuto

attenere nel caso di accoglimento delle domande. I criteri erano questi: la durata del contratto, che era stato proposto dalle ditte per sette anni, doveva essere invece di cinque anni; le partite di tabacco prodotte da ciascuna ditta non avrebbero dovuto essere inferiori a chilogrammi 500 mila e, in ogni caso, i quantitativi prodotti in Italia e all'estero non dovevano essere complessivamente superiori a quelli che le ditte medesime avrebbero consegnato in Italia, con l'unica eccezione, al massimo, di una compensazione sul minore raccolto del 1961; i tabacchi forniti avrebbero dovuto essere effettivamente simili, secondo il preventivo giudizio dell'apposita commissione di perizia; l'unica regola, relativa alle disposizioni sulla coltivazione indigena, da applicare nei riguardi delle ditte istanti sarebbe stata quella concernente il modo di periziare, con l'esclusione pertanto di tutte le altre facilitazioni (anticipi, ecc.); la concessione in parola avrebbe dovuto estendersi a tutte le ditte che, trovandosi in condizioni analoghe a quelle delle summenzionate società e coltivando tabacco della varietà Burley, avessero inoltrato analoga richiesta; dopo il 30 giugno 1962 nessun'altra concessione del genere avrebbe dovuto farsi, per nessun motivo, in considerazione del carattere assolutamente eccezionale del provvedimento in parola; i prezzi da pagarsi sarebbero stati comprensivi dei diritti doganali esistenti al momento della introduzione dei tabacchi in Italia e franco territorio italiano.

Queste furono le condizioni che il consiglio d'amministrazione suggerì al ministro a cautela dell'amministrazione dei monopoli. Queste condizioni furono tutte riportate nella lettera-contratto dalla quale ha origine tutta la vicenda.

Successivamente il ministro delle finanze indirizzava alla direzione generale dei monopoli di Stato, e per conoscenza alle quattro ditte dianzi citate, la seguente nota del 10 gennaio 1962: « La Società agricola industriale meridionale (S.A.I.M.), la Società agricola industrie diverse (S.A.I.D.), la Società agricola industriale salernitana (S.A.I.S.) e la Società tabacchi industrie varie (S.T.I.V.), con istanza in data 16 ottobre 1961 hanno chiesto a questo Ministero, come è noto a codesta direzione generale, di poter produrre all'estero tabacchi della varietà Burley o tipi simili, la cui produzione in Italia, come è altresì noto, si è contratta a seguito della infezione da peronospora tabacina. Le ragioni che hanno indotto le suddette società sono del pari note a codesta direzione generale e, pertanto,

considerato che nessuna speciale agevolazione è stata richiesta dalle società medesime, considerata inoltre la necessità di sopperire alle esigenze dei monopoli in relazione alla diminuita produzione del tabacco indigeno, e tenuto conto della opportunità di eseguire una sperimentazione su scala importante della fornitura di cui è oggetto la richiesta, nonché della opportunità di utilizzare nella miglior maniera parte del personale tecnico alle dipendenze delle società stesse, si addivene nella determinazione di accogliere la domanda di che trattasi alle seguenti condizioni », ecc. Pressappoco si trattava delle stesse condizioni suggerite dal consiglio di amministrazione e riportate in questa che per il momento chiamiamo lettera-contratto. Si aggiungeva alla fine di questa lettera: « Sarà cura della direzione generale dei monopoli di Stato di farsi rilasciare da ciascuna delle predette società copia integrale della presente lettera con regolare firma in segno di accettazione. La direzione generale stessa provvederà a stabilire quei particolari che non siano qui specificamente indicati, ma dei quali essa ravvisi la necessità, purché non modifichino la sostanza della presente ».

Questa è la prima lettera scritta dal ministro Trabucchi, e quindi il primo intervento documentale in atti dello stesso.

Successivamente, in data 11 gennaio 1962, le società S.A.I.M. e S.A.I.D., riportando integralmente la nota del ministro delle finanze del giorno precedente, ne accettarono il contenuto, mediante lettere che, su iniziativa della direzione generale dei monopoli, vennero poi registrate il 10 settembre 1962, a cura della direzione compartimentale per le coltivazioni dei tabacchi di Cava dei Tirreni, dove le due società gestivano gli stabilimenti, come « atti aggiuntivi alle domande definitive di coltivazione » per la produzione all'estero di tabacchi, da parte delle concessionarie speciali S.A.I.M. e S.A.I.D., ad integrazione dei minori quantitativi prodotti in Italia a causa della peronospora tabacina.

La predetta accettazione fu limitata soltanto a due delle quattro iniziali società, e cioè alla S.A.I.M. e alla S.A.I.D., in quanto le altre due ditte istanti non rispondevano al requisito previsto nel punto 2) della lettera del ministro, avendo prodotto nel biennio 1959-60 una quantità di tabacco inferiore ai chilogrammi 500 mila. Al riguardo la direzione generale dei monopoli, in data 3 marzo 1962, chiese al ministro conferma della interpretazione data alla clausola di cui sopra.

Per quanto attiene, poi, alla clausola di cui al punto 5), relativa alla estensione del provvedimento alle ditte che si trovassero in condizioni analoghe a quelle delle società S.A.I.M. e S.A.I.D., non risulta che entro il prescritto termine del 30 giugno 1962 fossero state avanzate richieste da altri concessionari speciali.

Dopo il primo intervento del senatore Trabucchi — prima lettera-contratto che ora abbiamo citato — lo stesso senatore Trabucchi tornò ad occuparsi della vicenda nelle seguenti circostanze.

Con lettera 6 agosto 1962 le società S.A.I.M. e S.A.I.D. chiesero al ministro che, eccezionalmente per l'anno 1962, la clausola secondo cui la fornitura di tabacco doveva intendersi del tipo Burley o effettivamente similare venisse estesa nel senso che il monopolio potesse accettare tabacchi di varietà Virginia Bright o similari.

In riferimento alla predetta nota, il ministro delle finanze, con lettera dell'8 agosto 1962, indirizzata alla direzione generale dei monopoli e per conoscenza alla S.A.I.M., informò di non avere « nulla da obiettare » ed espresse l'« avviso » che si potesse accogliere la richiesta di cui trasmetteva copia « purché il tabacco di provenienza di seme Bright o similare, da accettarsi soltanto per la campagna in corso, fosse riconosciuto utilizzabile dal monopolio ». (*Commenti all'estrema sinistra*).

Il ministro Trabucchi intervenne una terza volta con lettera 17 ottobre 1962 indirizzata alla direzione generale dei monopoli di Stato, nella quale era detto: « Essendosi verificati i danni da peronospora tabacina fin dal raccolto 1961; tenuto conto altresì del periodo in cui si effettua la coltivazione in funzione delle differenze di carattere stagionale, esistenti nei paesi dell'America centrale ove operano le predette società; il tabacco prodotto ed i cui campioni indicativi sono stati fatti pervenire in data 31 agosto 1962 a codesta direzione generale direttamente dagli interessati, devono considerarsi ad ogni effetto, compresa l'applicazione delle relative tariffe, di produzione della campagna 1961, allestito in classi uniche ». Questa è la terza lettera del ministro.

Vi è infine una quarta lettera, dell'11 aprile 1963, con la quale il ministro scrisse all'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, direzione generale, a chiarimento del punto 2) della nota 10 gennaio 1962 (nel quale si stabiliva che alla media ponderale

avuta nella campagna 1959-60 dovesse aggiungersi una compensazione sul minore raccolto del 1961 ripartita nel quinquennio di validità del contratto), che « detta aggiunta compensativa non dovesse superare l'ammontare precisato, ma potesse essere ripartita da parte del produttore nel quinquennio stesso in qualsiasi modo ».

Tengo a sottolineare che non risulta che il senatore Trabucchi abbia operato alcun altro intervento in materia sino alla data del 21 giugno 1963, nella quale egli lasciò l'incarico di ministro delle finanze. Sicché a questo punto conviene subito sottolineare che il ministro Trabucchi è intervenuto nella vicenda soltanto con quattro lettere, che sono le quattro lettere agli atti. (*Commenti all'estrema sinistra*). Risulta che il ministro Trabucchi è intervenuto soltanto in queste quattro occasioni, con le quattro lettere di cui abbiamo parlato. Vi è anche da aggiungere che, mentre alla prima, alla terza e alla quarta lettera sono seguite corrispondenze fra la direzione generale e i vari uffici o i vari consessi, nessun seguito ha avuto invece la lettera dell'8 agosto 1962 con la quale il ministro manifestava di non avere nulla da obiettare per l'accoglimento della richiesta di consegna del tabacco Bright o similare soltanto per la campagna in corso, in sostituzione del Burley.

Dobbiamo a questo punto precisare quali furono i quantitativi di tabacco consegnati al monopolio dalle ditte in questione. Nel primo anno furono consegnanti chilogrammi 1 milione e 697.347 di tabacco della varietà Burley messicano del raccolto 1961, per un importo di 1 miliardo, 178 milioni e 486.541 lire (prezzo medio lire 694,31 per chilogrammo, franco territorio nazionale). Furono consegnati anche chilogrammi 643.349 di tabacco della varietà Virginia Bright del raccolto 1961, per un importo di 426 milioni e 508.515 lire (prezzo medio lire 662,95 per chilogrammo, sempre franco territorio nazionale).

Nella prima campagna, quindi, il tabacco consegnato ammontò a chilogrammi 2 milioni e 340.696, per un importo di 1 miliardo, 604 milioni e 995.056 lire. Nella seconda campagna furono invece consegnati al monopolio chilogrammi 3 milioni e 947.752 di Burley 1962, per un importo di lire 2 miliardi 739 milioni e 983.429 lire (prezzo medio lire 694,06 per chilogrammo).

Il prezzo pagato dall'amministrazione dei monopoli alle due società nei primi due anni fu quindi complessivamente di lire 4 miliardi, 344 milioni e 978.485 lire.

Sia nel primo sia nel secondo anno la merce, all'arrivo in Italia, fu immessa nei magazzini dei monopoli.

A questo punto occorre precisare le valutazioni che sono state fatte in ordine al prezzo pagato alle società dal monopolio. La Commissione inquirente si è fatta carico di chiedere all'amministrazione una valutazione relativa al prezzo pagato alle ditte, nel senso che per prima cosa ha pensato fosse necessario stabilire se il monopolio avesse avuto dal contratto un danno. A parte l'utile realizzato dalle società occorre, ai fini dell'inquadramento penale dei fatti, stabilire anzitutto se danno fosse stato arrecato all'amministrazione nella stipulazione del contratto ed eventualmente nella sua esecuzione.

L'amministrazione rispose dando una propria valutazione che occorre seguire da vicino. Nella informativa firmata dal dottor Vittorio Fenizia, capo dell'ufficio importazioni ed esportazioni tabacchi greggi, si afferma: « Costo delle partite di tabacco fornite dalle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. franco Messico: lire 3.762.095.159, per 6.288.448 chilogrammi; costo presunto degli stessi tabacchi se fossero stati acquistati direttamente dal monopolio franco Messico e se il monopolio avesse assicurato i tabacchi durante il trasporto, come hanno fatto la S.A.I.M. e la S.A.I.D.: lire 3 miliardi 802 milioni 313.782 ».

La differenza risulterebbe di lire 40.218.623. Secondo questa informativa, quindi, il monopolio dalla esecuzione di questi contratti avrebbe guadagnato, rispetto a quello che avrebbe speso se avesse acquistato direttamente i tabacchi messicani, lire 40.218.623. (*Commenti all'estrema sinistra*). È questo un punto importante.

Sempre attraverso l'informativa il dottor Fenizia precisa che « furono acquistati direttamente dal monopolio nel Messico, nell'anno 1962, chilogrammi 1.233.805 dei raccolti 1960 e 1961. La spesa sostenuta fu in totale di lire 778.743.080 »; il prezzo medio, per intenderci, era stato di lire 631,10 al chilogrammo, consegnato franco Messico. Quindi, il prezzo medio pagato per i tabacchi acquistati dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama* è stato di 631,10, franco Messico. Dopo aver chiarito le modalità con le quali l'amministrazione acquista i tabacchi, la stessa informativa aggiunge che il prezzo medio ora precisato di lire 631,10 per chilogrammo, consegnato franco Messico, « è stato determinato dividendo l'importo pagato per tutto il quantitativo di tabacco consegnato, indipendentemente dalla maggiore o mi-

nore umidità o dall'esistenza di cosiddetto "fuori classe" ».

Per i tabacchi acquistati nel Messico dalle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D., il prezzo medio corrisposto per effetto delle disposizioni di cui al punto 8) della citata lettera-contratto del ministro delle finanze è invece comprensivo delle spese di nolo, dazi doganali, scarico, trasporti locali, introduzione nei magazzini ed assicurazione; esso si riferisce a merce resa franco territorio italiano, sicché alle 631,10 lire occorre aggiungere tutte queste altre spese, per ottenere un prezzo medio comparabile.

E infatti — come si è detto — pressappoco nello stesso periodo il monopolio ha acquistato direttamente nel Messico, dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*, due partite: quella dell'*Austin* presentava caratteristiche merceologiche soddisfacenti e migliori di quelle della partita fornita dalla ditta *Tabaco En Rama*, di prezzo inferiore. Ora, secondo questa informativa, tenuto conto del prezzo medio pagato effettivamente dal monopolio alle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama* per le due partite acquistate nello stesso periodo e del prezzo pagato alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.; tenuto conto che il prezzo medio era, per gli acquisti diretti, di lire 631,10 franco Messico, mentre il prezzo pagato alle ditte S.A.I.D. e S.A.I.M. era franco Italia; tenuto quindi conto di tutte le altre spese (noli, assicurazione, ecc.), la conclusione che qui se ne trae e che vi è la citata differenza a vantaggio del monopolio.

Non basta. Successivamente, da una dichiarazione del dottor Fenizia (volume III, pagina 90, dei verbali della Commissione inquirente), risulta che erano state fatte al monopolio altre offerte durante lo stesso periodo. Il prezzo di una prima offerta della ditta *Austin* era di lire 534,34, franco Messico, e di lire 631,95 (così calcolato dal monopolio) in Italia, ma la partita non fu acquistata perché la commissione che esaminò i campioni osservò che il tabacco presentava difetti di combustibilità. Un'altra offerta fu quella della compagnia *Philip Morris*, al prezzo di dollari 1,23 franco Venezuela per il Burley che presentava caratteristiche abbastanza simili a quelle del Burley messicano, se non peggiori. Erano state fatte anche pressioni da parte del governo venezolano che intendeva allacciare rapporti commerciali con l'Italia: il monopolio, però, non acquistò. Un'ulteriore offerta venne fatta da una cooperativa di coltivatori del Venezuela al prezzo di dollari



1,15, cioè di 718,15 lire franco Messico, che corrisponde ad oltre 800 lire in Italia.

Tutto ciò vale a spiegare come il firmatario dell'informativa, tenuto conto del prezzo effettivamente pagato dal monopolio per gli acquisti operati direttamente dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*, tenuto conto delle offerte fatte dalle altre ditte alle quali abbiamo accennato, abbia ritenuto che, ove il monopolio avesse acquistato direttamente all'estero, avrebbe dovuto pagare di più. E la differenza è precisata — ripeto — in lire 40.218.623.

Questa conclusione è disattesa dal rapporto del nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza, in cui si osserva che il punto di partenza della valutazione compiuta dal monopolio di Stato è inesatto, perché si è tenuto conto degli acquisti *Austin* e *Tabaco En Rama* che si riferivano però a produzioni anteriori a quelle delle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D.

Dice la guardia di finanza: tutto questo discorso in base al quale il monopolio avrebbe guadagnato lire 40 milioni si basa su di un presupposto: voi avete preso come base il prezzo medio pagato per gli acquisti da parte del monopolio presso le ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*, ma questi acquisti si riferivano a produzioni diverse da quelle per le quali si contrattava con le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. Secondo la guardia di finanza, occorre invece porre a base del calcolo l'unica offerta relativa alla produzione dello stesso periodo, e cioè quella della ditta *Austin* che non fu accettata e di cui abbiamo parlato: tenuto conto di questa offerta, si avrebbe un diverso risultato.

Calcola la guardia di finanza: per il Burley della prima campagna il monopolio avrebbe speso in più 124 milioni 332.214 lire; il Bright sempre della prima campagna avrebbe speso in più 115 milioni 127.599 lire. Quindi le somme pagate in più dall'amministrazione per la prima campagna sarebbero di 239 milioni 459.813 lire; e, quand'anche si volessero ritenere attendibili le considerazioni ed i calcoli fatti dall'amministrazione dei monopoli per il tabacco acquistato nel corso della seconda campagna, si avrebbe la seguente situazione: somme spese in più per la prima campagna circa 239 milioni, somme spese in meno per la seconda campagna circa 100 milioni, differenza 138 milioni 905.058 lire spese in più.

La guardia di finanza quindi conclude: non è vero che l'amministrazione abbia guadagnato 40 milioni, secondo quanto afferma l'amministrazione stessa; ma è vero invece

che l'amministrazione ha speso in più ed è stata quindi danneggiata per 138 milioni 905.058 lire.

Si tratta di stabilire se può valere il primo criterio o se può valere il secondo criterio. Il primo criterio ha assunto a base i tabacchi effettivamente acquistati in via diretta dal monopolio dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*. Il secondo criterio ha assunto invece a base l'offerta della ditta *Austin* del 1962, che però non è stata accettata dal monopolio. Leggiamo la motivazione della non accettazione. Vi si afferma che la merce mostrava difetti di combustibilità. Ora, tra le due valutazioni — l'una che si riferisce ad acquisti effettivamente fatti in via diretta dal monopolio, e l'altra che si riferisce ad una offerta non accettata perché la merce non era utilizzabile — a parere della Commissione, è preferibile la prima valutazione. È chiaro che il prezzo dell'offerta *Austin* 1962 era inferiore proprio perché la merce, dal punto di vista del monopolio, era scadente. Come è possibile, dunque, basare l'intero calcolo relativo al danno che avrebbe subito l'amministrazione su una partita che non è stata accettata perché la merce era difettosa e quindi offerta a basso prezzo? Noi non contestiamo la solerzia e la serietà delle indagini svolte dalla polizia tributaria, che scrupolosamente ha operato questo calcolo; ma diciamo che non è possibile basare un calcolo su un'offerta che non fu accettata: e — si badi bene — non fu accettata neppure quando venne riproposta successivamente, nonostante la prima lettera dell'amministrazione con la quale la si rifiutava esplicitamente.

Queste conclusioni in ordine al danno inducono a ritenere che l'unico calcolo possibile, allo stato, è quello che prenda a base il prezzo del tabacco effettivamente acquistato dal monopolio in via diretta nel 1962 dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*. Aggiungo che, per altro, della convenienza di questi due acquisti noi abbiamo ulteriori riprove, perché in tutte le altre offerte di cui abbiamo parlato il prezzo è anche superiore: l'unica offerta che presenta un prezzo inferiore è proprio quella dell'*Austin* 1962, rifiutata. Quindi, il criterio base non è fornito soltanto dagli acquisti fatti in tempi alquanto diversi dalle ditte *Austin* e *Tabaco En Rama*, ma è fornito da quegli acquisti e da tutte le altre offerte, meno quella *Austin* 1962, rifiutata.

Debbo, a questo punto, cominciare a precisare i problemi attinenti alla configurazione penale dei fatti. Erano indispensabili queste

premesse proprio per indicare al Parlamento quali sono gli elementi acquisiti in ordine a questi dati contabili, che ritengo di fondamentale importanza. La Commissione ha fatto oggetto d'esame i fatti ora sommariamente indicati al fine di stabilire se potessero ravvisarsi in essi quattro ipotesi di reato: contrabbando, peculato, interesse privato in atti di ufficio e abuso innominato di ufficio.

Dato il tenore dell'ordine del giorno, il quale fa riferimento alla relazione per quanto attiene ai fatti e alle prove, ma conclude per la messa in stato d'accusa soltanto per l'abuso innominato d'ufficio, devo ricordare gli elementi di fatto che si riferiscono alla eventuale determinazione dell'abuso di ufficio. A questo punto devo sottolineare che già la prima lettera del ministro Trabucchi concludeva nel senso che abbiamo visto: « La direzione generale stessa provvederà a stabilire quei particolari... »; e che con la seconda lettera il ministro informava di non avere « nulla da obiettare » a che si potesse consegnare Bright anziché Burley.

Non vi è dubbio che, per quanto attiene agli atti, si è rinvenuto un appunto dell'ispettore generale tecnico dell'azienda tabacchi al direttore generale dei monopoli in data 14 ottobre 1961 (cioè di alcuni giorni precedente alla data di presentazione della domanda delle ditte), nel quale si prospettava la convenienza dell'acquisto da parte del monopolio, nelle forme normali, di Burley messicano al prezzo di dollari 1,15 circa per chilogrammo, pari a lire 718,75, da aumentarsi delle spese di trasporto e degli oneri doganali. L'aggravio, rispetto al prezzo franco Messico, conseguente alle spese di trasporto e agli oneri doganali, potrebbe valutarsi, secondo i calcoli contenuti nel rapporto del nucleo centrale di polizia tributaria della guardia di finanza e riferiti ad acquisti similari, in circa lire 85 al chilogrammo. Quindi, agli elementi già raccolti devo aggiungere quest'altro: pochi giorni prima della presentazione della domanda delle ditte l'ispettore generale tecnico dell'azienda tabacchi scrisse al direttore generale dei monopoli sottolineando la convenienza dell'acquisto da parte del monopolio, nelle forme normali, del Burley messicano.

Ed eccoci al comportamento del ministro Trabucchi ai fini della responsabilità di cui all'articolo 323 del codice penale. Questo delitto si concreta nella commissione di un qualsiasi atto, da parte del pubblico ufficiale, con abuso dei poteri inerenti alla sua funzione, allo scopo — dolo specifico — di recare ad altri un danno o per procurargli un vantaggio.

In ordine a tale reato sono stati prospeltati a carico del senatore Trabucchi i seguenti rilievi, assumendosi che il ministro:

1) abbia fatto contrarre all'amministrazione dei monopoli impegni per mezzo di lettera, anziché con autonomo decreto ministeriale;

2) abbia limitato la richiesta del prescritto parere del consiglio di amministrazione dei monopoli al solo aspetto tecnico e finanziario, con esclusione di pronuncia in ordine alla legittimità del provvedimento che andava ad emettere;

3) abbia determinato il prezzo del tabacco con riferimento ai criteri di valutazione della produzione indigena, anziché tener conto dei prezzi del mercato internazionale;

4) abbia consentito che le ditte consegnassero al monopolio tabacco di tipo Bright, in sostituzione del più pregiato tabacco Burley previsto dal contratto.

In ordine al primo rilievo, è da osservare che il principio generale, sancito dall'articolo 19 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità dello Stato, subisce una deroga ad opera dell'articolo 10 della stessa legge nel caso di acquisto di tabacchi esteri. Il fatto che sia stato il ministro a porre in essere il contratto, anziché un organo dallo stesso ministro dipendente, non toglie che il contratto sia stato stipulato in rappresentanza dell'amministrazione dei monopoli e da un organo di questa. Va sottolineato, infatti, che il ministro è organicamente inserito in tale amministrazione quale presidente della medesima. Egli, pertanto, ben poteva ritenersi legittimato ad impegnare la predetta amministrazione, tanto più che il rapporto, a suo avviso, si concretava in una integrazione delle precedenti concessioni.

In verità, l'istanza da cui prese le mosse la determinazione del ministro configurava il proposto rapporto come svolgimento delle concessioni speciali di cui erano titolari le società S.A.I.M. e S.A.I.D. La domanda traeva origine dall'affermata impossibilità di utilizzare le concessioni in atto, data la peronospora tabacina, e tendeva ad ottenere, in relazione alla progettata coltivazione all'estero di determinate qualità di tabacco, l'impegno da parte dell'amministrazione di farne acquisto, come se si fosse trattato di tabacco indigeno, nei limiti quantitativi previsti dalle concessioni.

Sia l'ufficio di gabinetto del ministro sia la direzione generale del monopolio ritengono che l'atto costituisse sostanzialmente una integrazione della concessione, mirando a

consentire, in via eccezionale, la sostituzione del tabacco nazionale, che non poteva essere consegnato per cause di forza maggiore, con tabacco estero di varietà, quantità e prezzi corrispondenti, da prodursi dalle ditte concessionarie.

In ordine al primo rilievo, al fatto cioè che il ministro doveva emettere il provvedimento attraverso un decreto di approvazione del contratto, va sottolineato, dunque, che mai alcun acquisto fatto all'estero da parte degli organi del monopolio, a ciò per regolamentazione interna delegati, è stato approvato con decreto del ministro; sicché lascia quanto meno perplessi il dover pensare che, ove il contratto sia stipulato dal dipendente della amministrazione, non occorra il decreto di approvazione del ministro, mentre, ove il contratto sia stipulato dallo stesso ministro, occorra detto decreto di approvazione.

D'altra parte, in ordine al secondo rilievo, relativo al parere del consiglio di amministrazione, abbiamo già chiarito che il ministro presiede l'amministrazione del monopolio con l'assistenza del consiglio di amministrazione. Il concetto di « assistenza » comporta l'esplicazione di una funzione consultiva; rientra quindi nei poteri del ministro provvedere anche in difformità dal parere del consiglio.

Secondo le disposizioni della legge sulla contabilità dello Stato è da ritenersi che il ministro potesse, trattandosi di acquisto di tabacchi esteri, non interpellare il consiglio di amministrazione, proprio perché la legge sulla contabilità dello Stato lo esonerava. Ma anche a non voler accogliere questa tesi, certo è che il ministro richiese il parere al consiglio di amministrazione, il quale lo diede. Tacciamo pure dell'obbligo dei consigli di amministrazione di offrire il proprio parere anche sul piano giuridico; sottolineiamo pure come il ministro abbia, per bocca del presidente di quel consiglio di amministrazione, affermato che il parere sulla legittimità del provvedimento era stato avvocato a se stesso; vi è però obiettivamente da rilevare che dal verbale di quel consiglio risultano perplessità anche in relazione alla legittimità del provvedimento. Anche quando si volesse negare che il ministro fosse svincolato dal dovere di chiedere il parere al consiglio di amministrazione, e quindi si ritenesse (ma non vediamo con quale fondamento) inapplicabile nella specie l'articolo 10 della legge sulla contabilità dello Stato, certo è che il parere fu richiesto. E se è vero che la questione giuridica fu avvocata a sé dal ministro, è anche

vero che dal verbale risultano perplessità in ordine alla legittimità del provvedimento. Quindi il parere, anche sul piano giuridico, fu dato.

D'altra parte, si tratterebbe in ogni caso di un parere obbligatorio, ma non vincolante; né possiamo tacere del fatto che tutte le cautele tecniche e finanziarie suggerite dal consiglio di amministrazione furono accolte dal ministro, il quale, quindi, nella sua cosiddetta lettera-contratto garanti l'amministrazione sul piano economico e finanziario, secondo i dettami del consiglio di amministrazione.

In ordine al terzo rilievo, cioè che il ministro abbia determinato il prezzo del tabacco con riferimento ai criteri di valutazione della produzione indigena anziché tener conto dei prezzi del mercato internazionale, devo sottolineare che la polizia tributaria ha parlato di una maggiorazione del prezzo italiano dovuta appunto alla peronospora tabacina. Però il calcolo che abbiamo precedentemente fatto in materia di prezzi si riferisce proprio alle partite acquistate in quell'anno. D'altra parte, il dottor Cova precisò che il prezzo internazionale del Burley era pressappoco equivalente a quello italiano; anzi, suggerì di limitare il contratto soltanto al Burley proprio perché il prezzo internazionale equivaleva al prezzo italiano. Sicché il ministro all'atto della conclusione del contratto trovò dinanzi a sé una dichiarazione del dottor Cova secondo la quale il prezzo del Burley sul mercato internazionale era equivalente a quello nazionale; e firmò la lettera-contratto a condizione che fosse consegnato soltanto tabacco Burley, garantendo cioè l'amministrazione in questi termini.

Per quanto riguarda il quarto punto, cioè che il ministro abbia consentito successivamente che le ditte consegnassero al monopolio (soltanto per la prima campagna e in quantità non notevole) tabacco Bright in sostituzione del Burley, va rilevato che dalla lettera che abbiamo dianzi ricordato si evince che il ministro espresse soltanto il nulla osta perché si compisse questa sostituzione, aggiungendo la clausola « purché utilizzabile ». Il ministro, in sede di interrogatorio, ha precisato che tale clausola non doveva intendersi nel senso economico, perché non poteva sorgere alcun dubbio sotto l'aspetto della utilità merceologica, cioè della possibilità di impiego da parte del monopolio; ma nel senso della possibilità di inquadramento nel sistema generale del rapporto instaurato con l'atto iniziale di concessione, ovverosia con la lettera-contratto.

La Commissione inquirente non ha ritenuto di indugiare molto sulla legittimità dei provvedimenti in esame, dato che l'eventuale illegittimità degli atti non è di per sé solo elemento sufficiente ad integrare gli estremi del reato di abuso in atti d'ufficio. È sembrato decisivo alla Commissione, ai fini dell'esclusione del reato sotto l'aspetto qui considerato, il rilievo che il ministro agì nella convinzione di fare legittimo uso dei propri poteri. Per quanto concerne infatti il dolo specifico relativamente alla configurazione del delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, si deve accertare nell'agente la finalità e l'interesse di arrecare, mediante il proprio comportamento, un danno od un vantaggio a terzi. Anzi, in vista del bene giuridico tutelato, proprio tale elemento appare idoneo e necessario a dare luogo ad una responsabilità penale, in quanto caratterizza e qualifica teleologicamente il comportamento materiale. Ove esso difetti, risulta non conferente qualsiasi valutazione o accertamento diretto ad indagare se effettivamente il ministro abbia posto in essere un atto illegittimo o irregolare.

A questo punto va osservato che l'intenzione specifica nel delitto di cui all'articolo 323 del codice penale non è un'aggiunta all'elemento materiale, ma anzi è il *prinus* che caratterizza il tipo di delitto di cui allo stesso articolo 323.

Certo, la nostra giurisprudenza non è sempre incline ad accogliere questa precedenza dell'elemento subiettivo sull'elemento obiettivo, e ancora per molti tipi di delitto continua a ritenere precedente la valutazione obiettiva su quella subiettiva. Però è vero che secondo dottrina e giurisprudenza tedesca, ormai prevalenti, la dottrina dell'azione finalistica intende ribadire che il fine dell'agente è il primo degli elementi caratterizzatori della fattispecie. Si può dubitare certamente delle conclusioni di questa dottrina; ma non si può non riconoscere che in taluni reati, e in particolare in quello di interesse privato in atti d'ufficio e in quello di abuso d'ufficio, il fine specifico dell'agente è il primo elemento, quello che veramente caratterizza il tipo del delitto in questione.

La dimostrazione è nel fatto che, ove questo elemento non fosse il primo nella tipizzazione, qualunque fatto contrario a norme non penali sarebbe perciò stesso reato. Dunque, per fare sì che questi fatti siano incriminati penalmente, occorre in primo luogo il fine particolare dell'agente. Questo è molto importante, perché non può ritenersi che nell'esame di questo delitto si debba guardare

dapprima all'oggettività e poi alla subiettività, rinviando magari l'indagine sulla subiettività alla fase dibattimentale, come pure a volte si ritiene. Qui, invece, questo elemento deve essere accertato *ante omnia* proprio in sede di indagine preliminare, in sede di istruzione, perché senza questo elemento il fatto non ha alcuna possibilità di rientrare comunque nell'ipotesi di abuso d'ufficio.

Il punto mi pare molto importante, perché alla Commissione è apparso chiaro che il ministro Trabucchi non ebbe la finalità e l'intenzione specifica di arrecare un danno o un vantaggio a terzi. I moventi, individuati in sede di esame dell'ipotesi di peculato e di interesse privato in atti d'ufficio di cui alla relazione scritta, che indussero il ministro ad intervenire nella vicenda in questione, ne spiegano la condotta e dimostrano altresì la rispondenza dei fini perseguiti dal ministro al pubblico interesse. Qui infatti, come risulta oggettivamente dal documento, come risulta da tutto quanto abbiamo detto, il fine del ministro fu quello appunto di sopperire alla mancanza della produzione locale e di assicurare anche situazioni favorevoli agli interessi dei lavoratori, o per lo meno agli interessi di alcuni lavoratori.

Possiamo anche dubitare che ciò sia stato fatto. Ma in ogni caso si tratterebbe di finalità di pubblico interesse e non di finalità di interesse particolare.

A questo punto è stato rilevato in Commissione che in realtà, nello stesso tempo in cui si importava questo tabacco dal Messico, si consentiva alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. di esportare tabacco prodotto in Italia. Questa obiezione sarebbe molto grave, ove noi non ci fermassimo un attimo a considerare la natura della concessione originaria delle società S.A.I.M. e S.A.I.D. Di regola, le concessioni attuali di tabacco sono regolate in questi termini: il monopolio dà il proprio affidamento di comperare il tabacco prodotto in Italia alle condizioni stabilite dallo stesso monopolio secondo le regole generali dei prezzi; mentre il produttore si obbliga ad offrire il tabacco prodotto, ma non è obbligato a vendere. Ove, infatti, non accetti le condizioni poste dal monopolio, il produttore ha diritto di esportare, previo nulla osta da parte del monopolio stesso. Il monopolio non è discrezionalmente libero di concedere o no il « nulla osta » per l'esportazione, ma, ove il concessionario chieda di esportare, poniamo non accettando le condizioni di vendita poste dall'amministrazione, quest'ultima è obbligata a concedere il visto per l'esportazione. Sicché, ove il visto

fosse stato negato, sarebbe stata violata la legge; sarebbe stata violata, per lo meno, la regolamentazione fra le parti.

Non vi è dunque da sorprendersi se durante il tempo in cui si importava dall'estero questo tabacco si consentiva l'esportazione di tabacco italiano all'estero. Questa esportazione avveniva infatti in base a un diritto del concessionario, al quale l'amministrazione non poteva in alcun modo opporsi. Il contratto è in questi termini: l'amministrazione si obbliga a comperare ove il concessionario accolga le condizioni poste dall'amministrazione; il concessionario si obbliga a vendere quando accolga le condizioni, ma non è obbligato a vendere ove non accolga le condizioni, ha diritto di esportare in ogni caso e l'amministrazione non può in alcun modo rifiutarsi di consentire l'esportazione.

Il fatto poi che dalle decisioni del ministro potesse derivare, oltre al vantaggio per l'amministrazione, un beneficio anche per le ditte non significa certamente che l'obiettivo dell'azione del ministro sia stato quest'ultimo. L'attività della pubblica amministrazione, specialmente quando incide nel campo privato, di norma produce vantaggi bilaterali, soddisfacendo insieme interessi collettivi e interessi per il singolo che viene in rapporto con l'amministrazione.

Per completezza di informazione (non vorrei infatti che successivamente si lamentasse l'omissione di alcuni elementi) non posso tuttavia non ricordare il rapporto concernente le indagini svolte da parte della polizia tributaria, il quale dimostra che durante una perquisizione effettuata in casa del dottore Galvanese furono trovati atti e documenti attinenti alle ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. Dallo stesso rapporto risulta che fu sequestrata la contabilità generale delle ditte, dalla quale emergono che in tutta questa operazione esse avrebbero guadagnato un miliardo e 300 milioni di lire. Si osserva da parte della polizia tributaria che occorre tener conto di questo utile in relazione al prezzo di acquisto nel Messico dei tabacchi. Dico subito che l'utile delle ditte non può essere confuso con il danno allo Stato: ma, a parte ciò, va ricordato che nella cifra di un miliardo e 300 milioni di lire sono comprese anche le somme per investimenti e il corrispettivo di taluni tributi; l'ammonterebbe degli utili effettivi andrebbe quindi ridotto.

Vi è ancora da ricordare che la stessa polizia tributaria ha sospettato che nell'esecuzione del contratto vi siano state illegalità. Noi non abbiamo elementi precisi a sostegno

di questa tesi, e non possiamo in questa sede elevare sospetti in ordine a soggetti il cui comportamento non è in questo momento da noi valutabile. Non possiamo però non ricordare, al fine di far luce sulla questione, la valutazione fatta al riguardo dalla polizia tributaria.

« Taluni elementi, la cui attendibilità, come già accennato, è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria — si legge in un rapporto della polizia tributaria — indurrebbero a ritenere che la partita di 23.406,96 quintali consegnata dalle società S.A.I.M. e S.A.I.D. nel corso della prima campagna fosse costituita interamente da tabacchi scuri di tipo Virginia anziché da 16.973,47 quintali del tipo Burley e da 6.433,49 quintali del tipo Bright, come risulta dai documenti prodotti dall'amministrazione del monopolio, tra i quali i verbali di perizia ».

Il verbale così continua: « Si è in proposito rilevato quanto segue: allorché le due società fornirono, prima della perizia in Messico, sei campioni preventivi della merce offerta, i periti stabilirono che cinque di essi potevano essere assimilati al tipo Bright Italia ed uno al Burley, e che la maggior parte del tabacco avrebbe potuto essere impiegata per la confezione di trinciati; le fatture di acquisto presentate in dogana dalle società S.A.I.D. e S.A.I.M. all'atto dell'importazione indicavano per l'intera partita un unico prezzo di dollari U.S.A. 0,78 per chilogrammo, anziché due prezzi distinti come sarebbe stato logico qualora si fosse trattato di due diverse qualità di tabacco; in una domanda di finanziamento presentata all'Italcasse il 31 agosto 1962, la società S.A.I.M. dichiarava di avere acquistato nel Messico 25.000 quintali di tabacco tipo Bright, ed aggiungeva che il competente Ministero aveva autorizzato la consegna al monopolio di tabacco tipo Bright in luogo di Burley; da un documento originale messicano, sequestrato presso la S.A.I.D., risulta che la società *Santa Maria de Mexico*, già citata, ha acquistato presso il Banco di credito agricolo messicano 25.811 quintali di tabacco, di cui 16.266 definiti di « prima scelta », al prezzo di *pesos* 3,079 per chilogrammo, 9.434,30 definiti di « seconda scelta », al prezzo di *pesos* 2,710 per chilogrammo e 110 al prezzo di *pesos* 0,770; da tale documento sembra doversi desumere che la merce fosse di differente scelta, ma di una stessa varietà ».

E continua: « Da una lettera del ministero dell'agricoltura messicano, diretta ad un commerciante straniero, risulta che nel 1962, in Messico, i « tabacchi scuri » di Vera Cruz e di Oxaca furono venduti a *pesos* 3,079 per chi-

logrammo, cioè all'identico prezzo indicato, nel documento precedentemente preso in esame, per il tabacco di « prima scelta » acquistato dalla società *Santa Maria de Mexico*; in un articolo della rivista americana *Tobacco* del 9 novembre 1962 si comunicava che la società *Santa Maria de Mexico* e il Banco di credito agricolo messicano avevano stipulato un contratto riguardante la esportazione in Italia, in cinque anni, di 12 milioni e mezzo di libbre di tabacco tipo « Dark Virginia »; al momento dell'importazione del tabacco, al fine di occultare i reali utili ricavati dall'operazione e per preconstituirsì la possibilità di trasferire gli utili stessi all'estero, le ditte S.A.I.M. e S.A.I.D. hanno presentato in dogana e alle banche agenti, fatture ideologicamente false delle ditte *Maryland Burley* e *Tobacco Industries*; d'altra parte è stato accertato che i principali esponenti della S.A.I.D.-S.A.I.M. hanno piena disponibilità dei conti correnti aperti presso una banca di Washington (U.S.A.) dalle società *Maryland Burley* e *Tobacco Industries*, e sui quali affluiscono le somme versate dalla S.A.I.M.-S.A.I.D. quale pagamento del tabacco importato ».

Da ciò noi non avevamo e non abbiamo alcun dovere di ipotizzare illeciti in soggetti estranei alla questione di nostra competenza. Però la stessa guardia di finanza da questi elementi induce a dubitare che nella esecuzione di questo contratto siano avvenute determinate irregolarità per le quali le ditte abbiano guadagnato enormemente. Cioè: se fosse esatta l'ipotesi fatta dalla guardia di finanza, secondo cui vi sarebbero indizi di frode nell'esecuzione del contratto, nulla può escludere che l'utile sia derivato da questa frode.

D'altra parte, secondo quanto afferma la guardia di finanza, le stesse ditte hanno violato alcune leggi doganali, non per quanto riguarda l'importazione di tabacco di cui ci stiamo occupando, ma per quanto attiene ad altre violazioni, tant'è vero che la stessa guardia di finanza ha denunciato taluni soggetti. Pertanto, la frode eventuale nell'esecuzione del contratto e le violazioni delle norme tributarie possono indubbiamente avere contribuito a far realizzare quegli utili riscontrati nella contabilità della ditta. Ma, ove ciò fosse, nulla potrebbe mai addebitarsi al ministro, ovviamente, perché l'esecuzione dei contratti è estranea alla attività del ministro.

Devo qui aggiungere che è stato ritrovato, nella documentazione sequestrata in casa del dottore Calvanese, un appunto informale, in prima persona, contenente la difesa del ministro Trabucchi dinanzi ad una non meglio

precisata commissione inquirente. È stata a questo punto sollevata da qualche commissario, nella Commissione inquirente, l'ipotesi che questa difesa fosse stata preparata d'accordo con il senatore Trabucchi; e questo — è stato detto — potrebbe indurre a sospettare della connivenza tra il ministro e le ditte. Chiamato a dare spiegazioni, a dire la verità su tale documento, il dottore Calvanese è stato alquanto reticente (come si può leggere nel rapporto della polizia giudiziaria). La Commissione ha interrogato poi il signor Renato De Martino, attuale titolare della ditta, il quale ha dichiarato che l'appunto era stato preparato da lui all'insaputa del ministro. (*Commenti all'estrema sinistra*).

Detto questo, è sembrato alla maggioranza della Commissione che, nell'operato del ministro e a prescindere da tutto ciò che è avvenuto nell'esecuzione del contratto, non potessero ravvisarsi gli estremi dell'abuso d'ufficio. La Commissione, come si è detto, ha escluso, a maggioranza qualificata, che potessero esistere, nei fatti di cui abbiamo parlato, gli estremi del contrabbando e del peculato (nessun sospetto, infatti, è stato avanzato a carico del ministro per quanto riguarda appropriazione per proprio conto di somme della pubblica amministrazione); ha escluso altresì, a maggioranza qualificata, l'ipotesi di interesse privato in atti d'ufficio; ha escluso, a maggioranza semplice, l'ipotesi di abuso di ufficio.

Può darsi che nell'esposizione abbia dimenticato qualcosa (*Commenti all'estrema sinistra*): chiedo venia delle eventuali omissioni, ed anzi desidero che esse mi vengano rilevate.

Ho tenuto ad essere il più possibile preciso, pur nella necessaria sintesi dovuta al tempo e al rispetto del Parlamento. Sicuro di avere compiuto il mio dovere, di aver messo cioè, a nome della Commissione inquirente, il Parlamento al corrente dei risultati acquisiti dalla Commissione e di aver offerto la materia di indagine di cui all'ordine del giorno che qui dovrà essere posto in votazione, ringrazio tutti e resto in attesa di sapere quali e quanti elementi tra quelli già rilevati dalla Commissione siano diversamente interpretabili o quali e quanti elementi debbano aggiungersi a quelli già acquisiti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale sull'ordine del giorno presentato dalla maggioranza assoluta dei componenti il Parlamento.

Il primo iscritto a parlare è l'onorevole Bozzi. Ne ha facoltà.

BOZZI. Signor Presidente, onorevoli senatori, onorevoli deputati, desidero innanzi tutto rendere omaggio alla Commissione inquirente, presieduta da un illustre giurista ed eminente parlamentare, l'onorevole Franco Restivo. Io sono convinto che tutti i commissari abbiano adempiuto il loro dovere con serena coscienza, dominata dal sentimento della responsabilità che l'ufficio, a cui la legge li chiamava, imponeva loro. Ed è perciò che se qualche dissenso, talvolta anche non lieve, avrà occasione di manifestare nel corso del mio intervento, questo dissenso non può offuscare l'apprezzamento sincero che ho dianzi manifestato.

Noi adempiamo un dovere che è naturale e tipico in ogni libero Parlamento: il dovere della critica, il dovere del sindacato che si può svolgere, che si deve svolgere — ovviamente nelle forme opportune — su ogni atto pubblico, anche se questo atto sia manifestazione di sovranità. Ma, nel caso in esame, noi siamo chiamati direttamente dalla Costituzione a un ufficio preciso: quello di accertare i fatti per vedere se, attraverso l'analisi oggettiva e la qualificazione giuridica che ad essi si deve dare, sia o non sia da promuoversi l'accusa nei confronti del senatore Trabucchi, ex ministro delle finanze.

Io penso che la Commissione inquirente, come tale, non abbia più nulla da dire in quest'Assemblea. E pertanto interpreto quanto or ora ha riferito l'onorevole Dell'Andro come espressione del suo pensiero personale. Quello della Commissione inquirente è registrato nella relazione conclusiva, che è il documento che racchiude la motivazione e la volontà del collegio. Quanto l'onorevole Dell'Andro ha creduto di aggiungerci, *ad adiuvandum*, traendolo per altro obiettivamente dagli atti acquisiti, è estraneo al processo di formazione e di manifestazione del pensiero collegiale della Commissione. Difatti, onorevoli colleghi, i membri della Commissione inquirente siedono qui, in questo Parlamento, alla pari di ciascuno di noi. Nemmeno essi si debbono sentire legati alle conclusioni della relazione; altrimenti, questo dibattito non avrebbe senso.

Noi tutti siamo chiamati ad un compito di giustizia; non siamo giudici, non condanniamo né assolviamo. È un punto sul quale insisterò e che mi sembra fondamentale per l'impostazione procedurale e anche di merito della questione. Noi abbiamo la funzione di un pubblico ministero collegiale. Sotto questo riguardo sono incisive due proposizioni contenute nella Costituzione: l'articolo 90 e l'articolo 96.

Il Parlamento, in seduta comune, promuove la messa in stato di accusa del Presidente

della Repubblica, del Presidente del Consiglio dei ministri e dei ministri. L'atto di promuovimento dell'accusa è l'atto tipico dell'ufficio del pubblico ministero. Quindi, ripeto, non siamo giudici, siamo membri d'un organismo politico chiamati a una funzione giudiziaria, la quale precede e condiziona il giudizio del giudice in senso proprio, che è la Corte costituzionale. Tutti ci troviamo in situazione di parità. Anche il senatore Trabucchi (non so se sia presente) è alla pari di noi. Il *quorum* che le norme giuridiche prescrivono per l'adozione della deliberazione, il *quorum*, come dicono gli studiosi, sia strutturale sia sostanziale (cioè il numero dei presenti e il numero dei votanti), si calcola sulla base di tutti i membri del Parlamento in seduta comune, abbiano essi la veste di componenti la Commissione inquirente o quella d'inquisiti. Ciò riconferma la eguaglianza di posizione giuridica nella quale noi tutti siamo. Ragion per cui ritengo che talune perplessità, talune riserve (che ho visto manifestare qua e là nella stampa, in interviste, in prese di posizioni) circa la legittimità dell'intervento e del voto dei membri della Commissione inquirente o del senatore Trabucchi in questa sede siano destituite di fondamento.

Vorrei, onorevoli colleghi, sottolineare un punto che mi sembra fondamentale: esso riguarda la nostra assoluta libertà nella formazione del convincimento.

Come nessuno di noi è legato ai risultati della Commissione inquirente, così nessuno di coloro che hanno sottoscritto la richiesta di convocazione del Parlamento in seduta comune e l'ordine del giorno, si deve sentire, né giuridicamente né moralmente, vincolato a quella richiesta e a quell'ordine del giorno. Se così non fosse, se noi ci sentissimo impegnati in un male inteso punto d'onore a ragione della firma apposta, ebbene, noi avviliremmo la funzione del Parlamento, noi avviliremmo la discussione, la libertà del dibattito come strumento della formazione dialettica del nostro autonomo apprezzamento.

Che cosa giuridicamente rappresentano la richiesta di convocazione del Parlamento in seduta comune e l'ordine del giorno contenente il capo d'accusa? Essi si pongono soltanto come modalità procedurali che i regolamenti, mal costruiti — lo dico fin da adesso: vi tornerò fra poco — prescrivono appunto perché questa adunanza e questo dibattito possano aver luogo; ma non altro sono se non un presupposto processuale. E, allora, noi siamo liberi di formare il nostro convincimento sulla base dell'esame della relazione, dei documenti,

degli argomenti che da tutti verranno esposti, sulla base d'una autonoma valutazione.

Vorrei ancora, onorevoli colleghi, se consentite, sottolineare che in questa vicenda giudiziaria, la prima del genere che si celebra nell'Italia repubblicana, spicca e domina l'individualità del parlamentare, della coscienza libera del parlamentare. Guai se noi risentissimo pressioni di partito o pressioni di gruppo o altre forme di solidarietà! Qui spicca — ripeto — e campeggia la libera coscienza del parlamentare chiamato a svolgere una funzione di giustizia.

Vorrei fare un passo avanti. Vogliamo individuare la ragione che ha indotto il costituente a sottrarre al giudice ordinario la competenza per questi tipi di reato e ad affidarla a una procedura straordinaria di accusa e a un giudice straordinario? Cosa sia un reato ministeriale è, come voi sapete, discusso in dottrina (e che cosa non discutono i giuristi!). Certamente, non ogni illecito commesso da un ministro costituisce reato ministeriale: occorre una connessione del fatto penalmente illecito, e quindi come tale previsto dalla legislazione punitiva, con la funzione del ministro, una connessione causale. E difatti la migliore dottrina precisa che deve trattarsi d'illecito compiuto a causa o per mezzo o semplicemente in diretta occasione della qualità di ministro. E qui vorrei aggiungere: nella qualità di ministro inteso sia come partecipe della direzione politica sia come capo di un dicastero, come titolare cioè di attività amministrativa: la Costituzione fa riferimento a tutte le funzioni ministeriali.

Ora, credo che tutti dovremmo essere d'accordo su un punto: che i fatti addebitati al senatore Trabucchi, se sussistenti nella loro materialità e nel loro elemento intenzionale, danno vita a un reato ministeriale; ed è, del resto, questa l'opinione della stessa Commissione inquirente, la quale ha ammesso la propria competenza, e quindi ha riconosciuto la configurazione eventuale di reato ministeriale ed è scesa all'esame dei suoi elementi in concreto, pronunciando la deliberazione di non doversi procedere in forza appunto di codesta indagine di merito.

La ragion d'essere della sottrazione del reato ministeriale alla competenza del giudice ordinario — diciamo meglio, alla giurisdizione del giudice ordinario — e la sua attribuzione a questa straordinaria procedura, che ha come pubblico ministero il Parlamento in seduta comune e come organo giurisdizionale, in senso tecnico e preciso, la Corte costituzionale, sta proprio, secondo me, nella qualificazione

dell'illecito penale, nella qualificazione ministeriale, nella causa cioè del reato.

Si dice da molti che gli illeciti penali ministeriali siano stati sottratti al giudice ordinario per evitare la possibilità di persecuzione nei confronti di esponenti dell'esecutivo. Mi sembra un'impostazione errata; ed anche in certa misura offensiva nei confronti della magistratura. Ma poi non di questo si tratta. La ragione è diversa; secondo me, onorevoli colleghi — ed è un punto dal quale io prendo le mosse fin d'adesso per le conclusioni finali — la ragione sta in ciò: ogni reato offende, sia pure mediamente, sia pure di riflesso, la consociazione tutta intera. Noi siamo sempre, anche se assenti dalle aule dei tribunali, in qualche misura partecipi della vicenda giudiziaria penale; quanto meno perché ogni illecito penale turba il nostro interesse alla tranquillità, alla quiete, al vivere ordinato. Ma in questo tipo di reati, i reati ministeriali, aventi una peculiare soggettività e oggettività, a quel danno generale se ne aggiunge uno particolare.

Gli stessi governati sentono che l'offesa ad essi arrecata, al loro patrimonio giuridico e morale, da un reato ministeriale è assai più grave, più intensa ed estesa di quanto non possa essere quella provocata da qualsiasi altro reato. Nel regime democratico il governato affida, nelle forme previste dalla Costituzione, al governante la cura degli interessi pubblici, cui il governante deve assolvere nel rispetto della legge, con virtù civiche, avendo riguardo al bene generale della comunità. Nel reato ministeriale, avente quella tale qualificazione soggettiva e causale, sono in gioco ordini di interessi più vasti, sono in gioco quella che si chiama la classe dirigente, qualche volta le istituzioni stesse; in misura maggiore o minore secondo la gravità dell'illecito, ma sempre si sprigiona da esso un'esplicazione che tocca in qualche maniera l'essere stesso della democrazia, il rapporto fiduciario che deve alimentare la sintonia istituzionale tra paese reale e paese legale, la consonanza tra governati e governanti, che è base fondamentale della vera, dell'autentica democrazia.

Perciò tutti noi in questa vicenda ci sentiamo maggiormente impegnati e dobbiamo agire con grande coscienza. Vi ho detto, onorevoli colleghi, che vi è questa connessione tra reato ministeriale e causa politica. Quando dico causa politica, uso questa parola in senso molto diverso e, mi sia consentito, anche più elevato di quello che non comportino le normali vicende della nostra dialettica, delle nostre passioni di partito, dell'alternarsi di maggioranza e minoranza, di governo e di oppo-